



CONFINDUSTRIA

PROFILI IVA DEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE


GIANNAEDE FERRACANI - CONFINDUSTRIA

DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE – IRPEF VS IVA

L'inquadramento e le definizioni dei voucher della disciplina IRPEF non coincidono con quelli della disciplina IVA

Non esiste una disciplina IVA specifica per il welfare ma in virtù delle peculiarità dei voucher utilizzati si applica la disciplina dei buoni corrispettivo.

Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio 27 giugno 2016, che ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. "voucher" o "buoni corrispettivi" recepita in Italia dal Dlgs.n. 141/2018 (c.d. "Decreto voucher").



INQUADRAMENTO IVA

I voucher emessi nell'ambito di piani di welfare sono documenti di legittimazione che ricadono nella disciplina IVA applicata ai **BUONI-CORRISPETTIVO** in quanto caratterizzati dai seguenti elementi:

1. Comportano l'obbligo di essere accettati come corrispettivo, totale o parziale, del bene o servizio
2. Riportano (nel voucher o in documentazione allegata) i beni e servizi usufruibili o i possibili fornitori e le condizioni di utilizzo.

Gli adempimenti IVA cambiano a seconda che siano buoni monouso o buoni multiuso...



INQUADRAMENTO IVA

Non ricadono nella disciplina dei buoni corrispettivo, i voucher relativi a:

- x Titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli e beni simili
- x Buoni sconto: non consentono l'acquisto di beni e servizi
Questi beni e servizi sono esclusi per espressa previsione normativa.
- x Gli strumenti di pagamento
- x I buoni pasto: in quanto servizio di sostituzione mensa aziendale



BUONI-CORRISPETTIVO

I buoni-corrispettivo si distinguono tra buoni monouso o buoni multiuso.
Tale classificazione comporta un differente trattamento ai fini IVA

BUONO MONOUSO

Al momento dell'emissione del buono si ha certezza della natura, qualità e quantità dei beni/servizi che sarà erogato, quindi **si conosce sin da subito il trattamento IVA** applicabile all'operazione sottostante (es. buono per palestra).

- L'emissione del buono determina l'effettuazione dell'operazione quindi sorge l'obbligo di emissione della fattura
- Il successivo utilizzo del buono non rileva ai fini IVA

BUONO MULTIUSO

Il multiuso consente di scegliere tra più beni/servizi (es. carrello della spesa). Al momento dell'emissione non si conosce il bene o servizio che sarà erogato, quindi **NON si conosce il trattamento IVA** applicabile.

- L'emissione del buono NON determina l'effettuazione dell'operazione, quindi l'emissione è fuori campo IVA.
- All'utilizzo del buono l'operazione si considera effettuata quindi sorge l'obbligo di emissione della fattura



BUONI-CORRISPETTIVO

BUONO MONOUSO

BASE IMPONIBILE: L'IVA si applica sul corrispettivo applicato dal cedente per la cessione del buono.

ADEMPIMENTI IVA: si applica il trattamento IVA dell'operazione della cessione di beni/prestazione di servizi cui il buono dà diritto e le altre regole IVA tipiche dell'operazione

BUONO MULTIUSO

BASE IMPONIBILE: L'IVA si applica sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro all'azienda emittente del buono.

Se il buono è utilizzato parzialmente L'IVA si applica sul valore del buono effettivamente utilizzato.

ADEMPIMENTI IVA: si applica il trattamento IVA dell'operazione della cessione di beni/prestazione di servizi riscattata e le regole IVA tipiche dell'operazione effettuata.



BUONI MONOUSO – MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

Esempio di possibile scenario...



SOCIETA' EMITTENTE

Acquista il bene/servizio



**RILEVANTE
IVA**



Adempie fiscalmente




ESERCENTE

**RILEVANTE
IVA**



DATORE DI LAVORO



- Riceve la fattura per l'acquisto del bene/servizio effettuato per suo conto dall'emittente
- L'operazione rileva ai fini IVA e si applica lo stesso trattamento IVA applicato all'acquisto effettuato dall'emittente



NON RILEVANTE IVA

DIPENDENTE



- Riceve il voucher relativo ad uno specifico bene/servizio
- Usufruisce del bene/servizio presentando il voucher



NON RILEVANTE IVA

BUONI MULTIUSO

Esempio di possibile scenario...



SOCIETA' EMITTENTE

Emette i buoni



NON RILEVANTE IVA



Paga il prezzo



DATORE DI LAVORO

Assegna i buoni ai dipendenti



ESERCENTE

Adempie fiscalmente



RILEVANTE IVA



Paga col buono

DIPENDENTE



Sceglie il bene/servizio tra i vari disponibili e ne usufruisce pagando totalmente o parzialmente con il buono

Addebita il valore del buono all'emittente. Si tratta di una mera movimentazione finanziaria, fuori campo IVA.

DETRAZIONE IVA

L'IVA assolta dal datore di lavoro sulle spese sostenute per i piani di welfare **NON E' DETRAIBILE** (Risposte n. 338/2020 e 273/2022)

Le argomentazioni dell'amministrazione finanziaria si basano sulle seguenti considerazioni:

- x Assenza di nesso diretto tra operazione a monte e operazione a valle
- x Non possono essere considerate «spese generali»
- x Il servizio offerto al dipendente è gratuito e fuori campo IVA (es. app per la gestione dei voucher).



Vi sono margini per un cambio di orientamento?...

DETRAZIONE IVA



- Corte di Giustizia UE - Causa SKF, C-29/08
- Corte di Giustizia UE – C-607/20, 17/11/2022

Il diritto alla detrazione è riconosciuto anche senza nesso diretto qualora i costi sostenuti ricadano tra le spese generali. Le spese per il welfare sono costi finalizzati ad incrementare il rendimento dei dipendenti quindi la redditività dell'impresa, pertanto, sono considerate spese generali

- Cassazione n. 22332/2018

I costi sostenuti per l'erogazione di benefit ai dipendenti sono spese generali accessorie all'attività principale, quindi l'IVA può essere detratta.





CONFINDUSTRIA

Grazie!